



*Comune di Fidenza*  
*( Provincia di Parma )*

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE  
DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA  
SOCIALE A CONTRASTO DELLA POVERTA'**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.09.2011, Deliberazione n. 51

# INDICE

## **CAPO I** **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – FINALITÀ

ART. 3 – DESTINATARI

ART. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA

## **CAPO II** **INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI**

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

ART. 6 – REDDITO MINIMO DI SUSSISTENZA

ART. 7 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

ART. 8 – LIMITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

ART. 9 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 10 - ASSUNZIONE SPESE SANITARIE

ART. 11 – ASSUNZIONE SPESE FUNERARIE

ART. 12 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

## **CAPO III** **INTERVENTI GENERALI E CASIPARTICOLARI**

ART. 13 – CONTRIBUTI IN CASI PARTICOLARI

ART. 14 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 15 – CONTROLLI

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente, l'accesso e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale a favore di persone anziane o inabili e famiglie in stato di bisogno.
2. L'assistenza economica è uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica o di non autosufficienza.

**Art. 2 Finalità**

1. Il servizio di assistenza socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e della Legge regionale n. 2 /2003, persegue le seguenti finalità:
  - a) la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno;
  - b) la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
  - c) la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza.

**Art. 3 Destinatari**

1. Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Fidenza che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 6.
2. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
3. Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.

**Art. 4 - Accesso al servizio di assistenza socio-economica**

1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.
2. Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici assistenziali comunali.
3. Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

## **CAPO II**

### **INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI**

#### **Art. 5 Tipologia degli interventi socio-economici**

1. Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà, si distinguono in:
  - Contributi economici continuativi: Reddito Minimo di Sussistenza
  - Contributi economici finalizzati: assunzione spese sanitarie e funerarie;
  - Contributi economici straordinari: “una tantum”.

#### **Art. 6 - Reddito minimo di sussistenza.**

1. Il Comune interviene a sostegno dei cittadini italiani residenti, anziani ultrasessantacinquenni o inabili in condizione non lavorativa, a rischio sociale per condizione economica, attraverso l'erogazione periodica di un contributo per garantire al beneficiario il reddito minimo di sussistenza.

#### **Art. 7 - Condizioni per l'accesso al contributo.**

1. Ai soggetti richiedenti il contributo si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica previsti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi.
2. La Giunta delibera annualmente il valore dello scaglione dell'Indicatore della Situazione Economica che determina la possibilità di accedere al contributo. A tale valore si applica la scala di equivalenza prevista dalla “ Tabella 2 “ , allegata al decreto di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 2, avranno validità dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione e per l'intero anno solare di riferimento.
4. Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, il Servizio Sociale comunale può considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE, una composizione del nucleo familiare estratta.
5. La valutazione socio-economica dovrà fare, comunque, riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio. Nella medesima valutazione saranno considerate, a seconda della tipologia delle prestazioni richieste dall'interessato e/o individuate dal servizio, le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali:
  - indennità di accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi;
  - immobili non disponibili, il cui valore viene valutato come risorsa non fruibile e calcolato con il procedimento ISEE, relativo all'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
  - possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico;
  - spese per assistenza sanitaria, canoni di locazione eccedenti gli importi detraibili previsti e spese condominiali;
  - spese straordinarie per interventi primari e necessari.

#### **Art. 8 - Limiti per l'accesso al contributo.**

1. Nel caso in cui il richiedente il contributo sia:
  - a) ultrasessantacinquenne ed abbia figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi ed in loro mancanza discendenti prossimi, anche naturali, non appartenenti al nucleo familiare, con valori complessivi ISEE, per una soglia minima e una soglia massima, deliberati annualmente dalla Giunta comunale contestualmente a quanto previsto all'art. 2 c. 2;

- b) disabile in condizione non lavorativa ed abbia i genitori, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, con valori complessivi ISEE, per una soglia minima e una soglia massima,, deliberati annualmente dalla giunta comunale contestualmente a quanto previsto all'art. 2 c. 2; si presume che il concorso economico dei soggetti, di cui alle lettere a) e b), al sostegno del proprio familiare, sia pari al 25% del minimo pensionistico INPS, qualora il loro valore ISEE sia pari o inferiore alla soglia minima deliberata e aumenti proporzionalmente fino al 100% del minimo pensionistico INPS, qualora il loro valore ISEE sia pari o superiore alla soglia massima deliberata.

#### **Art. 9 - Criteri per la determinazione del contributo.**

1. La misura mensile del contributo è data dalla differenza tra il valore ISEE di riferimento ed il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, rapportata a 12.
2. Nel caso in cui il richiedente o i suoi familiari percepiscano redditi o contributi non imponibili, fatta eccezione per l'assegno di accompagnamento e per l'assegno di cura, il contributo erogabile sarà pari alla differenza tra quello determinato secondo il presente regolamento e le somme non imponibili percepite e comunque per importi non inferiori a 10,00 Euro. (Valore ISE di riferimento – valore ISE del richiedente – redditi non imponibili percepiti = misura annuale del contributo)
3. I contributi saranno erogati con periodicità non superiore a tre mesi.

#### **Art. 10 - Assunzione spese sanitarie.**

1. Ai nuclei familiari residenti, con valore ISE/ISEE nei limiti individuati ai sensi dell'art. 7, comma 2, il Comune assume in carico la spesa sanitaria derivante da forme di contribuzione relative ad esami diagnostici, visite specialistiche e quant'altro ritenuto essenziale per la cura e la salute del soggetto per il quale è stata richiesta la prestazione.
2. Tali spese dovranno essere comprovate da certificazioni mediche attestanti le prescrizioni richieste.

#### **Art. 11 - Assunzione spese funerarie.**

1. Per persone indigenti e prive di familiari, il Comune provvede ad organizzare i funerali mettendo a disposizione il feretro e assumendo le altre spese connesse a trasporti e tumulazione.

#### **Art. 12 - Modalità per la richiesta del contributo.**

1. La domanda per accedere agli interventi socio-assistenziali elencati nel precedente art. 5, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), redatta su apposito modulo, deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune .
2. A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio sociale comunale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' lasciata, inoltre, facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.
3. Potranno, inoltre, essere ritenute valide le domande di intervento corredate da apposita relazione proveniente direttamente da servizi sociali territoriali.
4. A conclusione dell'attività istruttoria con i propri strumenti professionali, l'assistente sociale formula una proposta motivata di intervento.

### **CAPO III**

## **DISPOSIZIONI GENERALI E CASI PARTICOLARI**

#### **Art. 13 - Contributi in casi particolari**

1. In presenza di situazioni di grave rischio sociale, segnalati dagli operatori di settore, che non trovano piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, potrà essere concesso un contributo economico straordinario "una tantum", nei limiti di budget complessivo annualmente.
2. Tale contributo potrà essere concesso elusivamente per le seguenti motivazioni:
  - Pagamento bollette per utenza domestiche (gas, luce, acqua);
  - spese impreviste e non ripetibili (acquisto di beni non voluttuari);
  - spese di carattere sanitario o di prima necessità.
3. La misura massima del contributo, di cui al comma 1, è di Euro 1.200,00 per l'intero anno solare. Il mancato utilizzo del contributo per le finalità previste comporta la non ripetibilità della medesima domanda o di altre domande se non sono trascorsi almeno 180 giorni dall'erogazione precedente.
4. Su tali istanze si esprime un'apposita commissione tecnica, di tre componenti, costituita con atto del responsabile del servizio tra le figure previste in organico.

#### **Art. 14 - Rilevanti variazioni della situazione economica.**

1. Ai sensi dell'art.3, comma 1, del d.lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora si verificano rilevanti variazioni della situazione economica, successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, tali da comportare una variazione nella determinazione del calcolo del contributo mensile in misura superiore al 25%, i richiedenti, previa dimostrazione documentale, possono chiedere l'applicazione delle condizioni più favorevoli.
2. Non si considerano, ai fini delle variazioni di cui al comma 1, i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

#### **Art. 15 - Controlli.**

1. Alle dichiarazioni sostitutive si applica la disciplina dei controlli prevista dall'art. 7 del vigente regolamento comunale disciplinante l'indicatore della situazione economica.

#### **Art. 16 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1°no vembre 2011.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento viene implicitamente abrogata.
3. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fidenza.